

COMMISSIONE VII  
LAVORI PUBBLICI

LXXX.

SEDUTA DI MARTEDÌ 17 DICEMBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GARLATO

INDICE		PAG.
	PAG.	
<b>Congedo:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	783	
<b>Comunicazione del Presidente:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	784	
<b>Inversione dell'ordine del giorno:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	784	
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Cancellazione da linea navigabile dell'allacciamento idroviario fra Aquileia e Porto Buso per il fiume Terzo e per il Canale Anfora. (3287) . . . . .	784	
PRESIDENTE, <i>Relatore</i> . . . . .	784	
Trasferimento nei ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici del personale fuori ruolo presso gli organi decentrati. (3342) . . . . .	784	
PRESIDENTE . . . . .	784, 785	
DI LEO, <i>Relatore</i> . . . . .	785	
Concessione a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese di un contributo integrativo per la gestione degli acquedotti della Lucania durante l'esercizio 1955-56. ( <i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ). (3337) . . . . .	786	
PRESIDENTE, . . . . .	786, 787, 788	
DI FILIPPO . . . . .	787	
DI NARDO . . . . .	787	
DE CAPUA, <i>Relatore</i> . . . . .	787	
		PAG.
		CIANCA . . . . . 787
		GREZZI . . . . . 787
		MERENDA . . . . . 788
		MAGNO . . . . . 788
		<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>
		GUI e BETTIOL GIUSEPPE: Norme relative all'espropriazione di terreni e all'attuazione di opere nella zona industriale e nel porto fluviale di Padova. (2910) . . . . . 788
		PRESIDENTE . . . . . 788, 790, 792
		GUERRIERI EMANUELE, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . . 789, 790, 792
		VERONESI, <i>Relatore</i> . . . . . 789, 791
		DE MARZI . . . . . 789, 791, 792
		PACATI . . . . . 789, 791
		MERENDA . . . . . 789, 790
		DI NARDO . . . . . 789
		GREZZI . . . . . 789, 791, 792
		DI FILIPPO . . . . . 790
		ANGELUCCI NICOLA . . . . . 790
		<b>La seduta comincia alle 17,30.</b>
		SANZO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		<i>È approvato</i> ).
		<b>Congedo.</b>
		PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Spampinato.

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1957

**Comunicazione del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che, per la seduta odierna, il deputato De Marzi sostituisce il deputato Antoniozzi.

**Inversione dell'ordine del giorno.**

PRESIDENTE. Propongo una inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere, prima, i disegni di legge n. 3287, 3342 e 3337 e, poi, la proposta di legge n. 2910.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*Così rimane stabilito.*

**Discussione del disegno di legge: Cancellazione da linea navigabile dell'allacciamento idroviario fra Aquileia e Porto Buso per il fiume Terzo e per il canale Anfora. (3287).**

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Cancellazione da linea navigabile dell'allacciamento idroviario fra Aquileia e Porto Buso per il fiume Terzo e per il canale Anfora ».

Comunico che la IV Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

Il canale Anfora venne classificato tra le linee navigabili di seconda classe, in base al regio decreto 4 ottobre 1928. Aquileia è collegata al mare, oltre che da questo canale, anche da un'altra linea pure essa navigabile, il fiume Natissa. Specialmente dopo la messa in funzione della litoranea veneta, quest'ultima linea è andata assumendo una sempre maggiore importanza, rispetto all'altra; sicché, mentre il traffico idroviario attraverso la citata linea del fiume Natissa aumentava, il canale Anfora cominciava a perdere importanza fino ad arrivare ad avere il passaggio di pochi natanti e, per giunta, di scarso pescaggio. Come diretta conseguenza di questa limitata utilizzazione, i lavori di manutenzione del canale si sono andati riducendo a ben poca cosa, del tutto insufficienti a conservare a quella via d'acqua l'efficienza richiesta per una comoda e sicura navigabilità. Inoltre, ad un certo momento, per i limitati ricambi di acqua, per lo scarico di idrovore, che nel frattempo erano state costruite dai consorzi di bonifica limitrofi, e per altre circostanze, si sono prodotti naturali impedimenti che, ad un certo momento, hanno precluso la possibilità di transito anche alle piccole barche da pesca. Durante l'ultima guerra, infine, le forze armate germaniche chiudevano questo canale con un argine e ne toglievano la comunicazione con la laguna.

Questo argine è rimasto quasi intatto, sicché, attualmente, attraverso una breccia di circa quattro metri, possono transitarvi solo barche di portata insignificante e in particolari condizioni di marea.

Appare chiaro, così, come questa linea si sia resa assolutamente inutile, non solo, ma anche dannosa agli effetti delle bonifiche circovicine, le quali sono costrette, di fronte alla situazione attuale, a mantenere degli alti argini di difesa per lunghi tratti: infatti, sia pure attraverso una bocca piccolissima (la breccia di quattro metri di cui sopra), il canale è sempre in comunicazione con il mare, e, quindi, anche in esso, le acque assumono il livello del mare.

La cancellazione di questo canale dall'elenco dei canali navigabili consentirà la costruzione di un argine alla laguna e così, impedendo alle acque interne e marine di mescolarsi tra loro, farà sì che le bonifiche non debbano più essere difese, lungo il suo corso, da doppi argini.

Per tutte queste considerazioni l'ufficio del genio civile, previo parere favorevole del Magistrato delle acque, ha proposto la declassificazione di questo canale e il Ministro per i lavori pubblici ha presentato questo disegno di legge, il quale dichiara, appunto, non più navigabile il canale Anfora, il quale, in tal modo, diventerà un semplice canale di bonifica con la conseguente possibilità della demolizione dei suoi argini.

A questo punto, non mi rimane che invitarvi ad approvare il disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiara, tosto, chiusa.

Il provvedimento consta di un solo articolo. Ne do lettura.

« L'allacciamento idroviario fra Aquileia e Porto Buso per il fiume Terzo e per il canale Anfora classificato tra le linee navigabili di 2ª classe con il regio decreto 4 ottobre 1928, n. 2479, è cancellato dall'elenco delle linee navigabili ».

Poiché il disegno di legge consta di un solo articolo e non sono stati presentati emendamenti, sarà direttamente votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Trasferimento nei ruoli organici dell'amministrazione dei lavori pubblici del personale fuori ruolo presso gli organi decentrati. (3342).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trasferi-

mento nei ruoli organici dell'amministrazione dei lavori pubblici del personale fuori ruolo presso gli organi decentrati ».

Il Relatore, onorevole Di Leo, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DI LEO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto alla nostra approvazione tende a superare una difficoltà nella quale si è venuto a trovare il Ministero dei lavori pubblici in seguito all'entrata in vigore del testo unico sull'ordinamento del personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il quale, all'articolo 58, precisa che non può procedersi al collocamento fuori ruolo di personale presso uffici che svolgono compiti istituzionali propri dell'Amministrazione alla quale il personale appartiene. In dipendenza di ciò, gli organi di controllo hanno bloccato, con i loro rilievi che pare siano giuridicamente fondati, alcune nomine a provveditore e a viceprovveditore, perché dette nomine prevedono il collocamento fuori ruolo di tale personale.

In base all'articolo 2 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con l'articolo 2 della legge 3 febbraio 1951, n. 164, i provveditori alle opere pubbliche, scelti tra i funzionari di grado non inferiore al V dei ruoli del Ministero dei lavori pubblici, durante l'incarico, erano collocati fuori ruolo e godevano del trattamento economico del grado IV. Con la successiva legge 9 agosto 1954, n. 650, tale trattamento (del grado IV) è stato esteso anche a favore dei provveditori collocati a riposo durante l'incarico. In conseguenza di quanto sopra, 17 funzionari dell'Amministrazione dei lavori pubblici sono in atto provveditori alle opere pubbliche e godono del trattamento suddetto, pur rivestendo, agli effetti organici, la qualifica di ispettori generali. Si tratta, come si vede, di una autentica *factio juris* la quale è stata tollerabile fino a che non è intervenuto il disposto dell'articolo 58 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il quale vieta il collocamento fuori ruolo del personale, compresi i provveditori alle opere pubbliche. Questo provvedimento ha creato un enorme disagio nel Ministero dei lavori pubblici: infatti, il Ministero si è venuto a trovare nella necessità di assorbire di colpo 17 posti, prima non occupati. Se si tiene conto che gli organi degli ispettorati generali del Ministero dei lavori pubblici comprendono in tutto 57 posti, dei quali 11 nel ruolo amministrativo e 46 in quello tecnico, si vede subito che l'improvviso assorbimento in tale ruolo dei 17 posti dei provveditori dava all'ammi-

nistrazione una disponibilità di soli 40 ispettori generali, tra funzionari amministrativi e tecnici.

È da aggiungere, poi, che presso i provveditorati — in base alle suddette disposizioni relative a tali organi decentrati, in vigore prima della emanazione del testo unico sullo ordinamento delle carriere — erano in servizio numerosi ispettori generali amministrativi e direttori di divisione, con funzioni di viceprovveditore. Poiché anche tale altro numero personale (si tratta, in totale, di altre 36 unità), cessando dalla posizione di fuori ruolo, dovrebbe occupare posti nei ruoli organici, ne deriva che il Ministero, una volta effettuato l'assorbimento negli organici dei provveditori e dei viceprovveditori, si verrebbe a trovare nella aberrante situazione di non potere più fare funzionare gli uffici centrali, se vuol assicurare il funzionamento degli organi decentrati, o viceversa.

Questi sono i motivi che hanno indotto il Ministero dei lavori pubblici a prendere accordi con il Ministero del tesoro per la formulazione di questo disegno di legge, ora sottoposto al nostro esame, il quale, in sostanza, si limita a trasformare in altrettanti posti di ruolo quelli prima occupati mediante l'espediente dell'incarico fuori ruolo, espediente che ora non può essere più ammesso, stante il disposto dell'articolo 58 della legge già più volte citata. Poiché si tratta di personale che occupa posti in più, rispetto a quelli previsti dall'organico e che già gode, per quanto si riferisce ai provveditori, del trattamento economico del grado superiore, non si tratta qui di un aumento effettivo di organico, ma di un aumento soltanto apparente. Conseguentemente, non si può nemmeno parlare di un aumento di onere, perché la spesa relativa è già in atto sostenuta dal bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Per tutti questi motivi esprimo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiarazione è chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono emendamenti od osservazioni, porrò successivamente in votazione:

#### ART. 1.

Per l'espletamento delle funzioni di provveditore alle Opere pubbliche la dotazione organica delle carriere direttive dell'Amministrazione dei lavori pubblici è aumentata

## LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1957

complessivamente di 17 posti assegnati al coefficiente 900.

I posti suddetti sono portati in aumento ai ruoli organici della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, di cui al successivo articolo 3, e del ruolo degli ingegneri del Genio civile, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362. Detto aumento è ripartito di volta in volta fra i predetti due ruoli organici in relazione al numero dei funzionari di ciascun ruolo nominati provveditori alle Opere pubbliche.

La nomina a provveditore alle Opere pubbliche può essere conferita anche agli ispettori generali del ruolo ad esaurimento delle NN. CC. FF., purché muniti di diploma di laurea. In tal caso, i funzionari che saranno nominati provveditori e quelli che già rivestono tale carica sono considerati, agli effetti del precedente comma, quali ispettori generali del Genio civile.

I provveditori alle opere pubbliche sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

(È approvato).

## ART. 2.

Il provveditore alle opere pubbliche per il Veneto è anche presidente del Magistrato alle acque.

(È approvato).

## ART. 3.

L'organico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei lavori pubblici di cui al quadro 14 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 è sostituito dal seguente:

Direttori generali . . . . .	N.	7
Ispettori generali . . . . .	»	25
Direttori di divisione . . . . .	»	52
Direttori di sezione . . . . .	»	54
Consiglieri di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	»	60
Consiglieri di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	}	180
Consiglieri di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .		

N. 378

(È approvato).

## ART. 4.

Fino a quando non sarà emanato il regolamento di esecuzione dell'articolo 58, ultimo comma, del testo unico approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale delle carriere direttive, amministrativa e tecnica, dell'Amministrazione dei lavori pubblici può essere collocato nella posizione di fuori ruolo presso gli enti indicati nel primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 836, per un contingente di 15 unità, così ripartito:

Ispettori generali . . . . .	N.	1
Direttori di divisione . . . . .	»	6
Direttori di sezione . . . . .	»	8
		—
	N.	15
		=

(È approvato).

## ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Concessione a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese di un contributo integrativo per la gestione degli acquedotti della Lucania durante l'esercizio 1955-56. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (3337).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese di un contributo integrativo per la gestione degli acquedotti della Lucania durante l'esercizio 1955-56 », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato, nella seduta del 27 novembre 1957.

Poiché l'onorevole De Capua, relatore, è assente, sul disegno di legge riferirò io stesso.

Si tratta, in sostanza, di venire incontro alle spese di gestione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, per quanto concerne, appunto, la gestione dei tre grandi acquedotti della Basilicata (Agri, Basento e Caramola) passati all'Ente per l'acquedotto pugliese con legge 28 maggio 1942, n. 664. Ogni anno il Governo interviene per sanare la situazione deficitaria, a consuntivo già approvato. Oggi

siamo chiamati ad approvare il contributo da destinare in favore del suddetto Ente per l'esercizio 1955-56. Per tale esercizio si è ritenuto, da parte del Governo, di proporre uno stanziamento di 110 milioni.

Questo disegno di legge, come ho detto più sopra, è stato approvato dalla VII Commissione permanente del Senato e pochi momenti fa ha ricevuto il parere favorevole della nostra IV Commissione.

L'articolo 1 del disegno di legge stabilisce l'entità del contributo, l'articolo 2 riguarda la copertura dell'onere e l'articolo 3 autorizza il Ministero del tesoro a provvedere alle variazioni di bilancio.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DI FILIPPO. Desidero solo sapere a quanto ammonta la passività dell'esercizio 1955-56.

PRESIDENTE. La passività ammonta a 150 milioni e il Governo ha ritenuto di stanziare un contributo di 110 milioni.

DI FILIPPO. Questa cifra di 110 milioni è forfettaria?

PRESIDENTE. È forfettaria per ciò che concerne l'esercizio 1955-56. In ciascuno degli esercizi 1951-52, 1952-53 e 1953-54 il Governo ha concesso un contributo di 100 milioni, mentre per il 1955-56, per un disavanzo — come ho detto — di 150 milioni, si propone un contributo di 110 milioni. Posso aggiungere che il disavanzo è determinato dal fatto che gli impianti funzionano ancora difettosamente, date le cattive condizioni in cui si trovano gli acquedotti predetti, e mancano, quindi, le premesse per pareggiare, con le entrate, le passività derivanti dalle gravose spese di manutenzione e di esercizio, rese più pesanti, appunto, dallo stato di fatiscenza in cui si trovano numerose condutture.

D'altra parte, come dice la relazione ministeriale, si sta cercando di ovviare a tale inconveniente con la esecuzione, a mezzo della Cassa per il Mezzogiorno, delle opere occorrenti per rimettere in piena efficienza gli acquedotti.

DI NARDO. Non mi rendo conto del perché lo Stato debba intervenire con un contributo che viene fissato anno per anno, e non già con un contributo costante, determinato una volta per sempre.

PRESIDENTE. La ragione è semplicissima: si spera ogni anno, attraverso l'esecuzione di opere di miglioramento, di sanare la situazione di disavanzo.

DI NARDO. Se ciò che ella dice, onorevole Presidente, è giusto, perché allora, per l'esercizio 1955-56 il Governo ha ritenuto op-

portuno di lasciare scoperti 40 milioni del disavanzo?

PRESIDENTE. Il Governo non intende coprire per intero il disavanzo, ma solo intervenire con un parziale contributo.

Comunque, poiché in questo momento è arrivato il Relatore designato, do a lui l'incarico di fornire più esaurienti delucidazioni.

DE CAPUA, *Relatore*. Circa l'osservazione dell'onorevole Di Nardo di un contributo costante, fisso, faccio osservare che esso non è opportuno in quanto il *deficit* non è costante.

D'altra parte, il contributo statale varia di anno in anno, a seconda delle disponibilità di bilancio.

CIANCA. Credo che sarebbe molto opportuno che questa discussione venisse allargata, in quanto l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, al quale è stata affidata la gestione degli acquedotti lucani, in ogni esercizio mostra sempre una maggiore passività.

Se è vero che le spese aumentano, perché gli impianti sono in cattivo stato, perché lo Stato si limita a concedere contributi annuali e non prepara un programma ben definito e non intraprende una energica azione di risanamento? Così come si sta facendo, il problema non si risolve: bisogna esaminare tutta la politica degli acquedotti pugliesi, attraverso un vaglio accurato, attento, completo; bisogna rendersi conto delle effettive necessità dell'Ente e cercare, attraverso un intervento definitivo e completo, di sanare la esistente situazione deficitaria.

Si tratta, insomma, di un problema ben più profondo e più complesso di quello di un semplice stanziamento per coprire, in parte, un disavanzo continuo e progressivo. D'altra parte, non si può continuare a spendere, goccia a goccia, un patrimonio che, applicato nell'insieme e con un criterio più saggio, potrebbe definitivamente ovviare all'attuale situazione.

Concludo, riaffermando quanto ho già detto all'inizio, ossia l'opportunità che la discussione venga allargata.

PRESIDENTE. Non dico che le osservazioni dell'onorevole Cianca siano senza fondamento; penso, però, che l'onorevole Cianca potrebbe trasformare queste sue richieste in una raccomandazione al Governo, affinché si ponga allo studio il problema per trovare la soluzione migliore: il problema, infatti, non può essere affrontato in questa sede, in quanto a noi oggi compete di approvare, o meno, lo stanziamento di 110 milioni fissato dal Governo, per sanare il *deficit* del 1955-56.

GREZZI. Propongo il rinvio della discussione del presente disegno di legge, in quanto solo oggi abbiamo trovato in casella l'ordine del giorno dei lavori della nostra Commissione e non siamo in grado di decidere *ex informata conscientia*: non possiamo discutere un disegno di legge così importante, senza gli elementi idonei a studiare il problema nei suoi punti essenziali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno dei lavori della nostra Commissione è stato messo in casella venerdì. D'altra parte, è la quinta o la sesta volta che, con la stessa forma e con gli stessi motivi, viene riproposto il problema. Se l'onorevole Grezzi insiste, però, nella sua proposta di rinvio, io sono costretto a metterla in votazione.

MERENDA. Parlo contro la proposta di rinvio dell'onorevole Grezzi, associandomi a quanto ha detto, testé, il Presidente. Io mi rendo conto delle preoccupazioni espresse dal collega, onorevole Cianca, per ciò che riguarda una organica attività futura dell'Ente, però, noi, oggi, siamo chiamati esclusivamente a votare un progetto di legge — di iniziativa governativa, già approvato dal Senato e su cui si è avuto il parere favorevole della IV Commissione della Camera — per la copertura, sia pure parziale, di un *deficit* di gestione già accertato.

D'altra parte, il provvedimento legislativo che noi siamo chiamati a votare, non è altro che la ripetizione — sia pure con un aumento nel finanziamento previsto — di analoghi disegni di legge approvati ogni anno.

È necessario, quindi, che oggi si voti il disegno di legge, fermo restando il nostro giudizio favorevole sulla utilità e opportunità di un intervento definitivo.

Ritengo, insomma, che i problemi siano due: uno riguarda l'esame del disegno di legge in discussione e per esso sollecito la sua pronta approvazione, l'altro concerne l'esame delle prospettive future, e per queste raccomandiamo al Governo un'azione completa e conclusiva.

MAGNO. Io ritengo che le osservazioni dell'onorevole Cianca e la richiesta di rinvio dell'onorevole Grezzi meriterebbero di essere accolte, se non vi fosse l'obiezione che, essendo questa l'ultima settimana dei nostri lavori prima delle vacanze natalizie, si tratterebbe di rinviare tutto alla ripresa dell'attività parlamentare.

PRESIDENTE. Onorevole Grezzi, insiste nella sua richiesta di rinvio?

GREZZI. Non insisto: la ritiro.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione:

#### ART. 1.

È concesso all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese un contributo straordinario, da parte dello Stato, di lire 110.000.000 nelle spese che l'Ente medesimo ha dovuto sostenere durante il periodo dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956 per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli acquedotti dell'Agri, del Basento e del Caramola, nella Basilicata.

(È approvato).

#### ART. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvede con corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio 1956-57.

(È approvato).

#### ART. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Gui e Bettiol Giuseppe: Norme relative all'espropriazione di terreni e all'attuazione di opere nella zona industriale e nel porto fluviale di Padova. (2910).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Gui e Bettiol Giuseppe: « Norme relative all'espropriazione di terreni e all'attuazione di opere nella zona industriale e nel porto fluviale di Padova ».

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta dell'11 dicembre si è proceduto alla discussione generale e all'approvazione dei primi tre articoli, mentre si è iniziata e rinviata la discussione dell'articolo 4, per dar modo all'onorevole De Marzi di recarsi a Padova e mettere al corrente le autorità locali circa le preoccupazioni della Commissione sulla portata dell'articolo 4 e gli emendamenti da apportarvi.

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1957

Era stata, infatti, manifestata la preoccupazione che involontariamente con questo provvedimento si potesse dare modo a taluni industriali di speculare, comprando a poco prezzo il terreno sul quale trasferire l'industria e ricavando, invece, molto dal terreno centrale lasciato libero.

Il Governo, tramite l'onorevole sottosegretario Guerrieri, propone un articolo aggiuntivo 2-bis del seguente tenore:

« Sono esclusi dall'occupazione d'urgenza e dalla espropriazione i beni appartenenti allo Stato ».

L'onorevole Sottosegretario ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**GUERRIERI EMANUELE**, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Preciso che la presentazione di questo articolo aggiuntivo mi è stata chiesta dal Ministro per le finanze. Posso anche aggiungere che il Ministro delle finanze non ha da sollevare alcun'altra osservazione in ordine a questo provvedimento.

**VERONESI**, *Relatore*. A me sembra che questo emendamento non sia opportuno, per una ragione semplicissima: se lo Stato possiede delle aree nella zona interessata, non c'è motivo che esso venga trattato in modo diverso da quello con il quale viene trattato il privato; se non possiede aree — come sembra, stando a quanto ci dice il collega De Marzi — l'emendamento è del tutto superfluo.

**DE MARZI**. Anche io mi dichiaro contrario a questo emendamento proposto dal Governo, condividendo l'argomentazione del collega Veronesi. A parte il fatto che, in pratica, questo emendamento è superfluo, in quanto non vi sono, nella zona industriale di Padova, terreni di proprietà dello Stato, rimane il fatto che non sarebbe simpatico, sia pure in linea di ipotesi, usare un trattamento diverso allo Stato, rispetto al trattamento usato al cittadino privato.

**PACATI**. Comprendo l'atteggiamento del Governo, ma mi si consentirà di dire, con molta schiettezza, che questo è l'atteggiamento di un industriale che vuole difendere i propri interessi. Se comincia lo Stato stesso a non voler osservare gli obblighi che discendono da una legge, non so se, tutto sommato, rendiamo un buon servizio alla nazione. Nel caso concreto, poi, l'emendamento non modificherebbe nulla, in quanto, secondo l'affermazione dell'onorevole De Marzi, lo Stato non possiede in quella area beni da tutelare. Alla luce di queste considerazioni, l'emendamento non

appare né logico né opportuno e io mi vedo costretto a dichiararmi contrario ad esso.

**MERENDA**. Mi dispiace di dover aggiungere anche la mia voce contraria all'approvazione di questo emendamento aggiuntivo proposto dal Governo. Si tenga presente che noi non ci troviamo di fronte ad una legge che avrà valore per tutto il territorio nazionale, ma ad una legge, la cui applicazione è ristretta ad una zona limitata e, precisamente, alla zona destinata all'industrializzazione di Padova. Se si trattasse di una legge ad estensione più ampia, si potrebbe capire il desiderio dello Stato di cautelarsi, ma poiché così non è, i casi sono due: o l'emendamento non ha nessuna portata pratica, e allora non vedo perché lo dobbiamo approvare, o c'è qualche cosa che si vuole effettivamente garantire, e allora vorremmo sapere di che si tratta.

**DI NARDO**. Anche io esprimo parere contrario all'emendamento governativo. In verità, non comprendo questo atteggiamento. Si tratta anche di una questione di principio, nel senso che, se oggi la legge si riferisce alla zona di Padova, domani una legge analoga potrebbe essere invocata per un'altra zona, e secondo il mio punto di vista, il Governo dovrebbe favorire, anziché intralciare, orientamenti di questo genere. Se poi l'emendamento, nonostante tutto, dovesse essere approvato, credo che sarebbe una cosa estremamente antipatica trovarsi nella condizione di potere espropriare l'area appartenente ai privati e di non poter fare altrettanto per l'area appartenente allo Stato il quale, anzi, secondo me, dovrebbe porre gratuitamente a disposizione eventuali aree di appartenenza.

**GREZZI**. Forse sarò l'unico componente di questa Commissione ad esprimere parere favorevole nei confronti di questo emendamento. E ne dirò subito le ragioni. Lo Stato può avere dei beni che non possono essere alienati con la stessa facilità con la quale si può alienare una azienda privata: quando si tratta di alienare una azienda privata, il problema si può risolvere con la corresponsione di un adeguato indennizzo, ma quando si tratta di beni dello Stato, di beni pubblici, è evidente che si deve procedere con maggiore cautela. Aggiungo, poi, che, per quanto questa legge riguardi soltanto la città e la provincia di Padova, essa crea un precedente che verrà senz'altro invocato in occasioni analoghe. In questo, come in tutti i casi di esproprio si tratta, più che altro, di fare le dovute distinzioni.

Concludo, riconfermando, quindi, il mio favore all'articolo aggiuntivo, il quale, anzi,

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1957

a mio avviso, andrebbe integrato secondo il seguente emendamento:

« *All'articolo aggiuntivo proposto dal Governo, aggiungere le parole: alla provincia e al comune* ».

DI FILIPPO. Io sostengo che lo Stato non deve avere, in linea di principio, un trattamento diverso di quello usato ai privati. È vero che ci possono essere delle situazioni particolari (per esempio, nell'area soggetta ad esproprio, in base a questa legge, potrebbero essere compresi servizi pubblici come scuole, ospedali, ecc.) nelle quali è doveroso procedere ad una eccezione, ma ove queste circostanze non si verificano, lo Stato deve avere un trattamento di assoluta parità nei confronti del cittadino.

ANGELUCCI NICOLA. Mi dichiaro contrario all'emendamento per un ordine di considerazioni diverse da quelle finora esposte. L'emendamento, secondo me, è perfettamente superfluo, in quanto, per un principio generale di diritto, riaffermato dalla Costituzione, i beni dello Stato non sono espropriabili.

GUERRIERI EMANUELE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. In verità, l'emendamento a me sembra tutt'altro che superfluo. Infatti, è possibile ipotizzare un caso in cui lo Stato possiede, come privato, una determinata area, perché, come è noto, esiste anche la proprietà privata dello Stato e, in questo caso, la norma costituzionale non sarebbe, come tale, opponibile. Tuttavia, anche per quanto riguarda la proprietà privata dello Stato, si presuppone che essa tenda a soddisfare interessi di carattere pubblico. Non è opportuno, quindi, porre sullo stesso piano la proprietà del privato e la proprietà privata dello Stato. In questa considerazione, l'articolo aggiuntivo richiesto dal Ministro delle finanze — rivolto ad evitare la possibilità che un'area, comunque appartenente allo Stato, possa essere soggetta ad esproprio da parte del consorzio — mi sembra trovi piena giustificazione.

MERENDA. Qui ci troviamo di fronte ad un caso specifico che riguarda la zona industriale di Padova, inserita in un piano regolatore regolarmente approvato dagli organi governativi, i quali, quindi, avranno avuto modo di esaminare e vagliare la situazione locale.

Questa considerazione, insieme all'assicurazione dell'onorevole De Marzi della inesistenza a Padova di beni dello Stato, mi portano a concludere che la preoccupazione del Governo sia piuttosto quella di voler cogliere questa occasione per affermare un principio

di carattere generale ed evitare, così, che, in futuro, questa legge per Padova possa essere invocata in casi analoghi, per espropriare beni appartenenti allo Stato.

Ecco allora un contrasto tra l'avversione — manifestata da molti colleghi — ad escludere la espropriabilità dei beni patrimoniali dello Stato e le legittime preoccupazioni del Governo in proposito.

Poiché, oltretutto, non è opportuno, in questa sede, risolvere, comunque, il contrasto ed affermare un principio di ordine generale, io propongo che la Commissione respinga l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo, con la precisazione a verbale, però, che l'emendamento è stato respinto, in quanto il relativo problema, nel caso specifico, non esiste. Un tale atteggiamento eviterebbe l'eventualità di un precedente, comunque invocabile in altra occasione.

GUERRIERI EMANUELE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'emendamento non intende affermare un principio di carattere generale. Il fatto stesso che si ritiene necessario l'inserimento nel progetto in discussione, di una norma di questo tipo, esclude una affermazione di carattere generale e sta a significare che, ogni volta che una norma di questo genere non è inserita, lo Stato può subire le conseguenze dell'espropriazione. Il Governo, insomma, si limita a caldeggiare una affermazione di carattere specifico.

D'altra parte, non ci sentiamo di accettare l'affermazione che tutti i beni patrimoniali dello Stato sono passibili di espropriazione: in alcuni casi la espropriazione può anche non essere ritenuta opportuna.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2-bis proposto dal Governo.

(Non è approvato).

L'emendamento aggiuntivo, proposto dall'onorevole Grezzi, all'articolo 2-bis è pertanto assorbito.

Do nuovamente lettura dell'articolo 4:

« L'indennità di espropriazione sarà ragguagliata al valore venale del terreno considerato come agricolo, indipendentemente dalla sua eventuale edificabilità e prescindendo da ogni incremento di valore che si sia verificato o possa verificarsi direttamente o indirettamente in dipendenza di opere pubbliche e di ogni altra operazione che si riconnetta, comunque, all'impianto e alla sistemazione della zona industriale e del porto fluviale ».

Do nuovamente lettura anche dell'emendamento aggiuntivo De Marzi, Guariento e Ro-



sini presentato e, almeno in parte, già discusso nella seduta precedente:

« *All'articolo 4, aggiungere i seguenti due commi:*

« L'indennità predetta va calcolata considerando in ogni caso il terreno agricolo siccome libero da vincoli di contratti agrari e tenendo conto del maggior valore che hanno i fondi situati nei pressi della città .

Sulla indennità così determinata spetterà al fittavolo o mezzadro una quota parte per il danno conseguente alla cessazione del rapporto, tenuto conto della differenza di valore fra terreno libero da vincolo di contratti agrari e terreno vincolato ».

DE MARZI. Secondo le sollecitazioni della Commissione, ieri sera si è tenuta a Padova, una riunione alla quale hanno partecipato tutte le autorità cittadine e i rappresentanti degli enti interessati, compreso l'onorevole Rosini, che mi dispiace di non vedere ora presente.

In questa riunione si è puntualizzata la situazione ed eccomi a riferirvi delle conclusioni a cui si è giunti.

Nell'ambito della città ci sono 124 industrie meccaniche e 19 industrie chimiche, che, complessivamente, coprono un'area di circa 1 milione e 500 mila metri quadrati.

È stata avanzata la proposta di assegnare al consorzio per la zona industriale le aree fabbricabili all'interno della città, liberate dagli stabilimenti e, contemporaneamente, di accollargli le spese di trasferimento delle industrie. Una tale soluzione, dettata dalla preoccupazione di evitare inopportune speculazioni da parte delle industrie, in effetti, si risolverebbe a tutto danno del consorzio, per il quale il passivo sarebbe di gran lunga superiore all'attivo. Esempi. Per l'A.C.A.P., la spesa per il trasferimento non potrà essere inferiore ai 220 milioni, mentre il ricavo dalla vendita dei 13 mila metri quadrati lasciati liberi all'interno della città — calcolato il prezzo di cessione in 12 mila lire al metro quadrato — raggiungerebbe appena i 156 milioni; per il Gas le due voci ammonterebbero, rispettivamente, a 1.200 milioni e a 560 milioni. La semplificazione potrebbe continuare.

GREZZI. Non credo che effettivamente il prezzo di vendita delle aree liberate sia di appena 10-12 mila lire al metro quadrato.

DE MARZI. E, invece, è così.

La proposta, quindi, non è stata accolta.

Hanno, invece, trovato favorevole accoglienza e consensi le osservazioni dell'onorevole Pacati, circa la necessità di tener conto

e di indennizzare quello che, seppure con termini impropri, possiamo chiamare valore di avviamento dell'azienda agricola da trasferire.

Eccomi, quindi, a proporvi il seguente emendamento aggiuntivo all'emendamento già presentato:

« *All'emendamento De Marzi, Guariento e Rosini, aggiungere il seguente comma:*

« A favore di chi conduce l'azienda agricola verrà, inoltre, corrisposta una somma pari al 10 per cento della indennità di esproprio, per facilitare il trasferimento e la ricostruzione dell'azienda ».

Concludo, sollecitando ancora una volta la approvazione di questo disegno di legge: diversamente, Padova, con le sue industrie al centro della città, non vedrebbe realizzato il piano regolatore, che resterebbe lettera morta, senza alcuna possibilità di applicazione.

PACATI. Io aderisco all'ultimo emendamento De Marzi: con questo comma aggiuntivo noi introduciamo nella legislazione italiana un elemento nuovo, ossia il principio secondo il quale bisogna tener conto delle condizioni in cui vengono a trovarsi coloro che cedono, agli effetti degli espropri, il loro patrimonio. D'altra parte, sono del parere che bisogna lasciare agli industriali un incentivo perché se ne vadano al più presto dal centro della città: più presto se ne vanno, più ne guadagna la salute pubblica.

GREZZI. Credo che il problema non sia stato ancora risolto. Con questo emendamento abbiamo fatto soltanto un piccolo passo in avanti: rimane una sproporzione enorme tra il prezzo del terreno che si cede e quello che si acquista in periferia. Il collega De Marzi afferma che sull'emendamento da lui testé presentato è stato raggiunto il consenso di tutti i partecipanti alla riunione di ieri sera.

Ma, si sono consultati proprietari dei fondi rustici che vengono espropriati?

VERONESI, *Relatore*. Nel corso della discussione dell'11 dicembre sono emersi due ordini di problemi: uno riguarda il giusto indennizzo da corrispondere a coloro che vengono espropriati, mentre il secondo è connesso con la ipotesi di un illecito profitto da parte degli industriali che si trasferiscono dal centro cittadino nella zona periferica. A me sembra che l'articolo 4 — così come risulta ulteriormente integrato dal secondo emendamento De Marzi — risolva equamente la prima questione, la questione, cioè, del giusto prezzo da corrispondere all'agricoltore espropriato. Circa il secondo problema, io credo che esso

non esista: quando un'industria deve interrompere la sua attività in una determinata sede, per trasferirsi altrove, il lucro cessante e il danno emergente relativi assorbono, praticamente, la differenza di valore tra le aree nude.

Comunque, io ritengo che questo secondo problema vada affrontato nell'ambito dell'articolo 6. In questo articolo, si può anche contemplare l'ipotesi di un indebito arricchimento e risolverla, magari, con l'attribuire - in casi particolari - al consorzio il diritto di prelazione per l'acquisto delle aree lasciate libere dalle industrie, alle quali, però, non dovrebbe essere riconosciuto solo il prezzo dell'area nuda, ma anche l'onere relativo al trasferimento.

Ritornando all'articolo 4, io ripeto l'avviso che esso possa essere senz'altro approvato così come risulta dai due emendamenti De Marzi.

GREZZI. Poniamo mente al caso di un terreno su cui vi è un fittavolo. Questo vincolo - se, nel caso specifico, per il primo comma del primo emendamento De Marzi, non incide sull'indennità di espropriazione - è, però, senza dubbio, elemento importante nella determinazione del valore commerciale del terreno, che diminuirà tanto più quanto maggiore sarà la durata del contratto di affitto: per esempio, se un terreno libero da vincoli vale un milione, lo stesso terreno, vincolato da un contratto di affitto di un'anno, potrà valere - poniamo - 950 mila lire e il suo valore scenderà ancora - poniamo - a 600 mila lire, se il vincolo è di trent'anni.

Ora, a me sembra che questa differenza di valore tra terreno libero e terreno vincolato debba andare tutta al fittavolo o mezzadro, perché essa è determinata, appunto, dall'esistenza di un vincolo ed è proporzionata alla sua durata.

Per questo, propongo di sostituire il secondo comma del primo emendamento De Marzi con il seguente:

« La differenza tra i valori del terreno libero e vincolato è devoluto al fittavolo o mezzadro ».

PRESIDENTE. Sono d'accordo sul contenuto della proposta, ma penso che occorrerebbe un'altra formulazione più precisa.

GUERRIERI EMANUELE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi associo alle osservazioni del Presidente e propongo quest'altra formulazione dell'emendamento Grezzi:

« Sulla indennità così determinata, spetta al fittavolo o al mezzadro una quota pari alla

differenza fra il valore del terreno considerato libero e quello del terreno vincolato ».

GREZZI. Ritiro il mio emendamento e aderisco all'emendamento proposto dal Governo.

DE MARZI. Anche io aderisco a quest'ultimo emendamento e ritiro, quindi, il secondo comma del mio primo emendamento.

PRESIDENTE Riepilogando, sono da votare, oltre all'articolo del disegno di legge, il primo emendamento De Marzi, che rimane limitato al solo primo comma, l'emendamento del Governo e, infine, il secondo emendamento De Marzi.

Procediamo alla votazione.

Pongo, innanzitutto, in votazione l'articolo 4 del disegno di legge.

(È approvato).

Pongo, poi, in votazione il primo emendamento aggiuntivo De Marzi, Guariento e Rosini:

« L'indennità predetta va calcolata considerando in ogni caso il terreno agricolo siccome libero da vincoli di contratti agrari e tenendo conto del maggior valore che hanno i fondi situati nel pressi della città ».

(È approvato).

Pongo, ora, in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo, al quale hanno aderito gli onorevoli Grezzi e De Marzi:

« Sulla indennità così determinata spetta al fittavolo o al mezzadro una quota pari alla differenza tra il valore del terreno considerato libero e quello del terreno vincolato ».

(È approvato).

Pongo, infine, in votazione il secondo emendamento De Marzi, al quale ha aderito l'onorevole Pacati:

« A favore di chi conduce l'azienda agricola verrà, inoltre, corrisposta una somma pari al dieci per cento della indennità di espropriazione per facilitare il trasferimento e la ricostituzione dell'azienda ».

(È approvato).

Do lettura del nuovo testo dell'articolo 4, così come risulta dagli emendamenti approvati:

« L'indennità di espropriazione sarà ragguagliata al valore venale del terreno considerato come agricolo, indipendentemente dalla sua eventuale edificabilità e prescindendo da ogni incremento di valore che si sia verificato o possa verificarsi direttamente o indiretta-

mente in dipendenza di opere pubbliche e di ogni altra operazione che si riconnetta, comunque, all'impianto e alla sistemazione della zona industriale e del porto fluviale.

L'indennità predetta va calcolata considerando in ogni caso il terreno agricolo siccome libero da vincoli di contratti agrari e tenendo conto del maggior valore che hanno i fondi situati nei pressi della città.

Sulla indennità così determinata spetta al fittavolo o al mezzadro una quota pari alla differenza tra il valore del terreno considerato libero e quello del terreno vincolato.

A favore di chi conduce l'azienda agricola verrà, inoltre, corrisposta una somma pari al dieci per cento della indennità di espropriazione per facilitare il trasferimento e la ricostituzione dell'azienda ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura.

« Il presidente del Consorzio pubblica l'elenco dei beni da espropriare, indicando il prezzo offerto per le espropriazioni.

« Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, il prefetto, su richiesta del presidente del consorzio, ordina il deposito delle somme offerte nella Cassa depositi e prestiti ed in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito pronuncia la espropriazione.

Per quanto non diversamente disposto rimangono in vigore le norme di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ».

L'onorevole Grezzi ha presentato il seguente emendamento:

« Al secondo comma, sostituire la parola quindici, con l'altra trenta ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5, che, secondo l'emendamento Grezzi, rimane così formulato:

« Il presidente del Consorzio pubblica l'elenco dei beni da espropriare, indicando il prezzo offerto per le espropriazioni.

Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, il Prefetto, su richiesta del presidente del Consorzio, ordina il deposito delle somme offerte nella Cassa depositi e prestiti ed, in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito, pronuncia la espropriazione.

Per quanto non diversamente disposto rimangono in vigore le norme di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ».

(È approvato).

Rinvio il seguito della discussione della proposta di legge ad altra seduta.

**La seduta termina alle 20.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI